

Collegio dei consultori

Consiglio diocesano per gli affari economici

Verbale della riunione congiunta del 28 giugno 2024

Il giorno venerdì 28 giugno 2024 alle ore 15 a Cuneo, nel Vescovado nuovo di Cuneo in via Amedeo Rossi 28, nella sala «Claudio Massa», si riunisce in seduta straordinaria congiunta il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici della Diocesi di Cuneo-Fossano, regolarmente convocati con lettera del 22 giugno 2024, con il seguente ordine del giorno:

- 1. determinazione dei criteri generali per la riorganizzazione dei patrimoni immobiliari parrocchiali ai sensi dell'art. 13 del Decreto generale del 5 giugno 2024 sulle procedure e sui tempi della riforma delle parrocchie;*
- 2. richiesta di parere sulla determinazione degli enti ecclesiastici non parrocchiali di cui agli artt. 14-16 del Decreto generale del 5 giugno 2024;*
- 3. richiesta di parere sui patroni e sulle sedi legali delle nuove parrocchie ai sensi degli artt. 7-8 del Decreto generale del 5 giugno 2024;*
- 4. varie ed eventuali.*

Sono presenti i consultori: Adamo Andrea, Arneodo Antonino, Bodino Ezio, Panero Giuseppe, Turco Erik. È assente giustificato il consultore Chiaramello Pierangelo.

Sono presenti i consiglieri: Morra Gino, Russiano Antonella, Tomatis don Marco e Serra don Eraldo. Sono assenti giustificati i consiglieri: Cavallo Claudio, Lingua Paolo e Parola Cesare.

La riunione è presieduta dal Vescovo diocesano Piero Delbosco.

Partecipano il Vicario generale, don Sebastiano Carlo Vallati, il Vicario episcopale per la pastorale, don Flavio Luciano, l'Economo diocesano, Enrico Tardivo, il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, Igor Violino, e il Cancelliere vescovile don Elio Dotto che assume le funzioni di Segretario.

1. Determinazione dei criteri generali per la riorganizzazione dei patrimoni immobiliari parrocchiali ai sensi dell'art. 13 del Decreto generale del 5 giugno 2024 sulle procedure e sui tempi della riforma delle parrocchie.

Il Cancelliere vescovile introduce con il rimando all'art. 13 del Decreto generale del 5 giugno 2024, esponendo motivazioni e una proposta di criteri generali, elaborati dagli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana.

13. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti vengono conferiti, tramite i Decreti singolari di cui all'art. 5, ai rispettivi nuovi enti parrocchiali, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sotto la presidenza del Vescovo diocesano, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano.

Motivazioni

Il patrimonio immobiliare delle parrocchie è oggi costituito non solo dalle chiese parrocchiali, dalle abitazioni dei parroci e dai locali per le attività pastorali ma soprattutto da circa 300 chiese non parrocchiali e da altri immobili come case montane per le attività pastorali, immobili destinati ad uso caritativo o sociale, immobili dismessi inutilizzati e immobili messi a reddito.

- l'attribuzione della proprietà delle chiese non parrocchiali alle parrocchie è recente, risale al 1987; prima di tale data alcune erano attribuite all'ente «chiesa parrocchiale», poche altre avevano personalità giuridica propria, ma nella maggioranza dei casi, in particolare per quanto riguarda le chiese campestri e montane, non erano attribuite ad alcuna persona giuridica in quanto considerate patrimonio della comunità, fabbricati di origine votiva costruiti su terreni di privati;
- l'attribuzione della proprietà delle chiese non parrocchiali alle parrocchie nel 1987, conseguente alla revisione del Concordato e del Codice di diritto canonico, fu allora la soluzione più logica in quanto le parrocchie avevano un'articolazione capillare sul territorio ed erano ciascuna amministrata da un parroco; inoltre, non si era ancora sviluppata l'attuale normativa civilistica sui beni culturali per cui la manutenzione ordinaria e straordinaria delle chiese era meno complicata da gestire, ed al parroco era sufficiente la collaborazione di massari e custodi locali; oggi invece tale gestione è diventata onerosa sia perché i parroci sono ridotti a 44, e presto il loro numero scenderà a 30, mentre nel 1987 erano ancora almeno 100, sia perché qualsiasi intervento di manutenzione richiede procedure e azioni complesse, trattandosi di beni culturali vincolati;
- alle chiese non parrocchiali si devono poi aggiungere le case montane per attività pastorali, per le quali è necessario verificare e sempre aggiornare l'adempimento delle normative sulla sicurezza, immobili destinati ad uso caritativo o sociale, che richiedono una particolare vigilanza, immobili dismessi inutilizzati, che costituiscono un problema da affrontare, e immobili messi a reddito, che rappresentano però una minima parte del patrimonio: tutto ora è in capo all'ente parrocchia che ha per amministratore e legale rappresentante il parroco;
- una diversa attribuzione della proprietà delle chiese non parrocchiali, ad altri enti ecclesiastici non parrocchiali, ma in generale **alleggerire il patrimonio immobiliare delle parrocchie**, sembra quindi la strada privilegiata per sollevare il parroco da oneri amministrativi eccessivi:
 1. non si tratta di una sottrazione di beni alle comunità, in quanto l'altro ente ecclesiastico che li amministra viene dato alle comunità parrocchiali come un proprio strumento, governato da un consiglio in cui le parrocchie sono rappresentate;
 2. per la manutenzione, gli addetti amministrativi dell'altro ente ecclesiastico, sotto la vigilanza canonica della Curia, si relazionano con i massari e i custodi delle chiese e degli altri immobili, dove ci sono ancora;
 3. per la manutenzione straordinaria, è possibile impostare un piano unitario programmato di interventi, agendo tempestivamente in caso di urgenze e imprevisti;
 4. la sostenibilità ordinaria dell'altro ente ecclesiastico viene garantita da risorse diocesane e da un eventuale minimo contributo delle parrocchie;
 5. la manutenzione straordinaria viene garantita come oggi per un massimo di due terzi dai contributi dell'Otto per mille CEI e per il rimanente dalle risorse economiche raccolte sul territorio, con la collaborazione di parroci, massari e custodi;

6. infine, l'ente ecclesiale non parrocchiale sarebbe nelle condizioni di valorizzare il patrimonio nel suo complesso, proponendo percorsi culturali e spirituali che favoriscono anche la conoscenza e l'incontro tra le diverse comunità parrocchiali.

Criteri generali per determinare gli immobili non prioritari per le attività pastorali

Immobili prioritari per le attività pastorali

1. chiese parrocchiali: anche più di una per parrocchia – sono denominate parrocchiali le chiese con il fonte battesimale in cui si possono celebrare i sacramenti dell'Iniziazione cristiana e le Esequie;
2. immobili per abitazione continuativa del parroco o di collaboratori pastorali;
3. immobili per attività pastorali ordinarie continuative;
4. una parte degli immobili messi a reddito: almeno i due terzi.

Immobili non prioritari per le attività pastorali

1. chiese non parrocchiali non usate abitualmente per il culto: dove non ci celebra l'Eucaristia continuativamente almeno una volta a settimana o, nelle Zone montane, almeno una volta a settimana per almeno due mesi all'anno;
2. case montane per attività pastorali;
3. immobili destinati ad uso caritativo o sociale;
4. immobili dismessi inutilizzati;
5. una parte degli immobili messi a reddito.

Sulle motivazioni e sui criteri di cui sopra si apre quindi la discussione.

Un consultore ritiene che la riflessione sulle case montane per attività pastorali debba essere approfondita, anche nel Consiglio presbiterale: se da una parte la loro gestione è particolarmente onerosa, per la responsabilità che comporta in relazione al rispetto delle norme sulla sicurezza e sulle attività con minori, d'altro canto si tratta di immobili a cui le comunità parrocchiali sono affezionate. È pure vero, come suggerisce il Vicario generale, che in altre diocesi la gestione di queste strutture è stata diocesana fin dall'inizio: dunque pur nell'ambito del principio di alleggerire le amministrazioni parrocchiali sarà necessario allargare la riflessione in merito.

Un consigliere suggerisce di non permettere la celebrazione delle Esequie in tutte le chiese parrocchiali ma solo in quelle delle frazioni in cui c'è il cimitero: la proposta pare però ad altri presenti di difficile attuazione.

Un consigliere chiede informazioni sui costi delle operazioni di trasferimento degli immobili: l'Economo diocesano risponde che per ogni ente estinto si dovrà versare la tassa nella misura fissa di 200,00 euro, oltre agli oneri tecnici per le necessarie trascrizioni, tutti costi in capo alla Curia diocesana. Tali operazioni saranno comunque l'occasione per riordinare e aggiornare l'accatastamento degli immobili parrocchiali, anche definendo la proprietà di quelle chiese montane e campestri che oggi a catasto risultano prive di un titolare.

Un consigliere rimarca come sia necessario sostenere la missione dei sacerdoti, evitando che i compiti amministrativi li assorbano completamente, come richiesto dal Sinodo diocesano: a volte magari sono i sacerdoti stessi a preferire i compiti amministrativi, nel difficile contesto religioso odierno, ma tutti i fedeli possono aiutarli a custodire l'essenza della loro missione, anche sostenendo questa riorganizzazione amministrativa che ora viene proposta.

L'Economo diocesano ritiene che l'alleggerimento del patrimonio delle parrocchie dovrebbe essere radicale, considerando tutte le complessità oggi richieste dalla gestione immobiliare, in particolare di beni culturali, e rimandando a quell'operazione generale che negli anni Ottanta del secolo scorso aveva estinto i benefici parrocchiali, trasferendone gli immobili agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero.

Il Vicario episcopale per la pastorale, riferendosi ad alcune chiese ora secolarizzate, si interroga sulla possibilità che in futuro possano esserci altre riduzioni di chiese ad uso profano, fatte con intelligenza, valorizzandone il profilo culturale e sociale, anche in considerazione del grande numero di chiese ora di proprietà delle parrocchie nella Diocesi di Cuneo-Fossano, più di quattrocento.

Terminato il dibattito, si ritengono approvati i «criteri generali per determinare gli immobili non prioritari per le attività pastorali» nella formulazione proposta dalla Curia diocesana, di cui sopra, tenendo conto delle osservazioni verbalizzate.

In merito all'applicazione dei criteri nei singoli casi di erezione di nuovi enti parrocchiali, a seguito dell'estinzione dei precedenti, il Cancelliere vescovile ricorda la norma generale dell'art. 13: saranno «applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano». Un consultore fa notare che la prevista intesa chiede il coinvolgimento del parroco e dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, ma non nella forma arbitraria per cui di fronte al parroco che si oppone il patrimonio della nascente parrocchia non viene alleggerito: sotto la direzione dell'Economo diocesano si cercherà la necessaria mediazione all'interno della quale ogni parroco dovrà aiutare le comunità parrocchiali a condividere un percorso necessario per rilanciare la missione della chiesa senza rimanere prigionieri delle strutture esistenti, nella consapevolezza che i beni della Chiesa non sono gelosa proprietà della persona giuridica che ne ha la titolarità ma sono appunto beni della Chiesa intera. Pertanto, i criteri generali di cui sopra andranno applicati in tutte le nuove parrocchie: in caso non si raggiunga un punto di mediazione spetta solo al Vescovo diocesano, ai sensi dell'art. 20 del Decreto generale del 5 giugno 2024, sentito il Consiglio episcopale, concedere una dispensa nel singolo caso, rispetto all'ultima proposta formulata dall'Economo diocesano.

Al fine di rappresentare i Consigli diocesani nel processo di applicazione dei criteri da essi approvati, l'Economo diocesano potrà coinvolgere don Andrea Adamo, per il Collegio dei consultori, e don Eraldo Serra, per il Consiglio diocesano per gli affari economici.

2. Richiesta di parere sulla determinazione degli enti ecclesiastici non parrocchiali di cui agli artt. 14-16 del Decreto generale del 5 giugno 2024.

Il Cancelliere vescovile introduce con il rimando agli artt. 14-16 del Decreto generale del 5 giugno 2024, illustrando alcune ipotesi in merito alle persone giuridiche canoniche pubbliche che dovranno amministrare gli immobili oggi parrocchiali non trasferiti alle nuove parrocchie ed esplicitando i possibili passaggi transitori e sperimentali.

14. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti che non vengono conferiti ai nuovi enti parrocchiali sono conferiti ad altri enti ecclesiastici non parrocchiali: alla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi o alla Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, che già amministrano patrimoni immobiliari diocesani; ad altre persone giuridiche canoniche pubbliche, modificate nello Statuto o di nuova costituzione, diocesane ma di carattere locale, riconosciute dalle comunità parrocchiali del territorio come un proprio strumento; all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo-Fossano, quando si tratta di immobili in disuso di cui è necessaria la razionalizzazione.

Altre persone giuridiche canoniche pubbliche: quali?

Fondazioni di culto e religione

Si possono erigere nuove Fondazioni, di cui al can. 115§3, governate da un Consiglio di amministrazione, senza la necessità che il Presidente e legale rappresentante sia un sacerdote.

Santuari diocesani

Considerando la richiesta del Consiglio presbiterale di individuare strumenti «diocesani ma di carattere locale» e vista la necessità di dare ai Santuari diocesani uno Statuto, ai sensi del can. 1232, si possono utilizzare i quattro Santuari diocesani: Sant'Anna di Vinadio, Regina Pacis di Fontanelle di Boves, San Magno di Castelmagno e Madre della Divina Provvidenza di Cussanio di Fossano.

Nello Statuto dei Santuari è possibile affidare l'amministrazione dei beni temporali ad un Consiglio di cui il Rettore sacerdote fa parte ma senza la necessità che sia Presidente e legale rappresentante. Determinando l'autorità del Rettore, si potrà comunque stabilire che il suo consenso è necessario per gli atti di amministrazione che riguardano i beni prioritari per le attività pastorali del Santuario.

Così facendo si possono raggiungere insieme tre obiettivi: dare ai Santuari diocesani strutture amministrative stabili; alleggerire i patrimoni delle nuove parrocchie; rafforzare sul territorio l'azione pastorale dei Santuari diocesani, a cui vengono collegate chiese non parrocchiali, con il loro culto locale e i loro beni culturali, e strutture pastorali ad uso interparrocchiale, come le case montane per attività pastorali.

Passaggi transitori e sperimentali: artt. 15 e 16

15. Al fine di tenere conto delle diverse situazioni locali, i parroci che ritengono pastoralmente opportuno che anche gli immobili non conferiti ai nuovi enti parrocchiali siano amministrati a livello parrocchiale, avendo oggi collaboratori laici sufficienti a tale scopo, possono chiedere che tali immobili vengano assegnati in comodato o convenzione dall'ente che ne ha acquisito la proprietà al nuovo ente parrocchiale, fino a quando sarà ritenuto opportuno, in modo da garantire piena continuità con l'attuale amministrazione parrocchiale, ma anche senza pregiudicare la redistribuzione degli immobili di cui all'art. 13.

16. La modifica dello Statuto o la nuova costituzione delle altre persone giuridiche canoniche pubbliche di cui all'art. 14 compete al Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, e può essere soggetta ad una fase iniziale sperimentale commissariale, direttamente gestita dagli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana, della durata di due anni.

Sulle persone giuridiche e sui possibili passaggi transitori e sperimentali continua la discussione.

Un consigliere si interroga sulla sostenibilità dei nuovi enti che potrebbero nascere da questa operazione. In questo senso, sarà necessario dotarli anche di patrimonio che produce reddito, come peraltro previsto dai criteri generali di cui sopra.

Da questo punto di vista, il Cancelliere vescovile fa notare che l'utilizzo degli enti Santuario presenta dei vantaggi, in quanto l'onere della loro struttura amministrativa verrebbe messo al servizio della gestione patrimoniale dei beni non trasferiti alle parrocchie: e dai fondi diocesani i Santuari potrebbero ricevere un contributo finanziario per la struttura amministrativa, la cui implementazione è comunque a loro necessaria, in particolare nei casi in cui gestiscono attività a carattere commerciale.

I due Rettori presenti, i consultori don Erik Turco, del Santuario di Sant'Anna di Vinadio, e don Beppe Panero, del Santuario Regina Pacis di Fontanelle di Boves, ritengono sia necessario avere maggiori chiarimenti sulle modalità in cui la missione del Santuario viene comunque tutelata ed anzi rilanciata. Alla

richiesta di prestarsi ad una sperimentazione, in questa prima fase di attuazione del progetto di riforma delle parrocchie, risponde positivamente il Rettore del Santuario Regina Pacis, per cui la Curia diocesana farà i passi necessari in modo da proporre quanto prima uno Statuto che risponda a quanto sopra indicato, in dialogo con chi già oggi collabora con il Rettore nell'amministrazione del Santuario.

Il Vicario generale ricorda che nel prossimo anno pastorale si cercherà di far conoscere meglio alla comunità diocesana, e in particolare al clero, le due Fondazioni di culto che già oggi amministrano la gran parte del patrimonio diocesano: l'operazione fatta a livello diocesano, per cui l'ente Diocesi gestisce direttamente solo il patrimonio istituzionale, può essere esemplare per un'analoga operazione da realizzare nell'ambito della riforma delle parrocchie.

Il Delegato vescovile per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto segnala che per l'utilizzo dei contributi finanziari stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle chiese sarebbe preferibile scegliere come persone giuridiche gli enti Santuario, pur non essendo escluso che tali contributi possano essere dati a Fondazioni di culto nel momento in cui siano proprietarie di chiese che hanno una qualche funzione sussidiaria per le parrocchie.

Terminato il dibattito, per l'amministrazione degli immobili oggi parrocchiali non trasferiti alle nuove parrocchie, si ritiene preferibile utilizzare enti esistenti, già strutturati, pur modificandone lo Statuto, come i Santuari diocesani, oltre che, ovviamente le due Fondazioni di culto e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, riguardo ai quali, però, è necessario considerare gli importanti oneri di cui sono già gravati.

3. Richiesta di parere sui patroni e sulle sedi legali delle nuove parrocchie ai sensi degli artt. 7-8 del Decreto generale del 5 giugno 2024.

Nuove parrocchie con decorrenza 1 gennaio 2025

Zona Cuneo Città

1

parrocchie estinte: Cuneo Cattedrale, Cuneo Santa Maria, Cuneo Sant'Ambrogio

patrono nuova parrocchia: san Michele arcangelo, 29 settembre

denominazione legale nuova parrocchia: Parrocchia di San Michele

sede legale nuova parrocchia: Cuneo, via Seminario 3

Zona Cuneo Oltregesso

2

parrocchie estinte: Borgo San Giuseppe, Roata Canale, Spinetta

patrono nuova parrocchia: Natività della Beata Vergine Maria, 8 settembre *oppure* Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, domenica fra l'Ottava di Natale

denominazione legale nuova parrocchia: Parrocchia della Natività di Maria *oppure* Parrocchia della Santa Famiglia

sede legale nuova parrocchia: Cuneo, frazione Borgo San Giuseppe, via San Cristoforo 16

3

parrocchie estinte: Madonna delle Grazie, Bombonina, Tetti Pesio

patrono nuova parrocchia: san Francesco d'Assisi, 4 ottobre

denominazione legale nuova parrocchia: Parrocchia di San Francesco

sede legale nuova parrocchia: Cuneo, frazione Madonna delle Grazie, via Cappa 1

Zona Cuneo Oltrestura

4

parrocchie estinte: le 6 parrocchie dei comuni di Cervasca e Vignolo

patrono nuova parrocchia: santa Maria Maddalena, 22 luglio

denominazione legale nuova parrocchia: Parrocchia di Santa Maria Maddalena

sede legale nuova parrocchia: Cervasca, via Ubacco 2

Zona Valli Gesso e Vermenagna

5

la parrocchia di Limonetto viene estinta ed incorporata nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Limone Piemonte

6

parrocchie estinte: le 3 parrocchie del comune di Borgo San Dalmazzo

patrono nuova parrocchia: san Dalmazzo martire, 5 dicembre

denominazione legale nuova parrocchia: Parrocchia di San Dalmazzo

sede legale nuova parrocchia: Borgo San Dalmazzo, piazza XI Febbraio 4

Zona Valle Colla

7

la parrocchia di Castellar viene estinta ed incorporata nella Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo in Boves

Il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici esprimono parere positivo sulla scelta dei patroni e delle sedi legali delle 7 nuove parrocchie, suggerendo per la parrocchia n. 2 di scegliere la prima opzione, Natività di Maria, anche per ragioni storiche. Un consigliere suggerisce che una delle future nuove parrocchie scelga come patrono San Paolo VI, il papa che portò a termine il Concilio Vaticano II, a cui va ricondotta questa riforma delle parrocchie.

Ai 7 parroci che si stanno impegnando in questo percorso di unione, con decorrenza già dal 1 gennaio 2025, i Consigli diocesani rinnovano l'apprezzamento, anche per la testimonianza che danno a tutte le altre parrocchie.

4. Varie ed eventuali.

comunicazione del Cancelliere vescovile

Su una rinnovata gestione delle attività sociali a carattere commerciale delle parrocchie, si sta lavorando a Vernante, dove sono attive una scuola dell'infanzia e una casa di riposo, la cui gestione potrebbe essere unificata in capo ad un ente non ecclesiastico, come pure a Bernezzo e San Pietro Monterosso, dove si sta ipotizzando una unitaria gestione delle rispettive case di riposo in capo ad un ente non ecclesiastico. Tali percorsi si stanno sviluppando nell'ambito delle seguenti **indicazioni** date dagli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana.

Nell'ambito del progetto pastorale «Una diocesi di parrocchie reti di comunità», le attività sociali a carattere commerciale degli enti parrocchiali estinti, in particolare le scuole dell'infanzia e le case di riposo, vengono trasferite ai nuovi enti parrocchiali e si avvia uno studio caso per caso, in modo da cederne in seguito la gestione ad enti non parrocchiali, anche non ecclesiastici, nei cui Consigli le parrocchie competenti mantengono una rappresentanza, al fine di garantirne, per quanto possibile,

sia la sostenibilità economica che il radicamento territoriale.

Tuttavia, tale studio può essere già avviato prima dell'estinzione degli enti parrocchiali di cui sopra, tenendo conto di alcuni criteri:

- anzitutto, si devono valorizzare enti non parrocchiali non ecclesiastici già esistenti, come ad esempio quelli che erano denominati IPAB, configurandoli come «enti del terzo settore», preferibilmente sotto la forma di fondazioni;
- l'erezione di un nuovo ente è giustificata solo per gestire più attività commerciali, soprattutto se ora sono in capo a enti parrocchiali diversi, e dunque è esclusa quando si tratta di gestire una sola attività commerciale ora in capo ad un solo ente parrocchiale;
- le finalità degli enti di cui sopra, espresse nei loro Statuti, devono comprendere sia le attività sociosanitarie, come le case di riposo, la cui cessione da parte degli enti parrocchiali è più urgente, che le attività educative, come le scuole dell'infanzia, ma pure, in modo generico, altre attività del terzo settore, così da permettere futuri gradualisti sviluppi;
- anche al fine di fornire un sostegno più ampio di quello ecclesiastico, nella governance degli enti non ecclesiastici di cui sopra è opportuno coinvolgere i comuni ed eventualmente altri enti di natura o funzione pubblica, mantenendo per le parrocchie competenti la facoltà di esprimere una parte dei membri dell'organo di governo, ma non necessariamente includendo il parroco e comunque escludendo che il parroco sia di ufficio il legale rappresentante dell'ente, anche se può esserlo per elezione o designazione della persona fisica scelta all'interno dell'organo di governo di cui egli è parte;
- il patrimonio da vincolare per Statuto agli enti non ecclesiastici del terzo settore di cui sopra, deve limitarsi alla dotazione finanziaria minima, secondo la legge civile vigente, e non deve includere gli immobili, ora di proprietà degli enti parrocchiali, destinati alle attività sociali da acquisire, fatto salvo l'impegno, da formalizzare a parte, degli enti ecclesiastici proprietari di lasciare tali immobili alla destinazione corrente tramite contratti di locazione o comodato;
- gli Statuti degli enti non ecclesiastici del terzo settore di cui sopra non devono porre particolari limiti al loro modo di gestione, permettendo sia gestioni interne, con l'implementazione di uffici dirigenziali a cui l'organo di governo delega per procura specifiche responsabilità, che esternalizzazioni, nel rispetto della legge civile;
- pure considerando che gli enti non ecclesiastici del terzo settore di cui sopra non sono soggetti alla vigilanza canonica, è necessario che lo Statuto preveda per essi anche un organo di controllo, designato con le stesse modalità con cui viene costituito l'organo di governo.

su presentazione dell'Economo diocesano: parere su atti di straordinaria amministrazione

Cuneo – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria: [31/24] intervento di manutenzione straordinaria sul Soggiorno Cuore Immacolato per 200.000,00 euro. La spesa è interamente coperta con risorse proprie per 160.000,00 euro ed erogazioni di altri soggetti per 40.000,00 euro. I lavori sono già stati realizzati, senza la necessaria autorizzazione canonica: ora l'Economo diocesano, verificata l'effettiva copertura finanziaria e l'assenza di impedimenti, propone una regolarizzazione a posteriori. I Consultori e i Consiglieri ne prendono atto, ai sensi dell'art. 47b delle Norme diocesane.

Bernezzo – Parrocchia San Rocco: [36/24] alienazione di immobile ad uso abitativo ricevuto in eredità, con prezzo base di 120.000,00 euro. Il ricavato viene utilizzato per implementare un impianto


fotovoltaico a servizio delle attività parrocchiali. I Consultori e i Consiglieri non hanno nulla in contrario, ai sensi dell'art. 47b delle Norme diocesane.

Cuneo – Parrocchia San Paolo: [39/24] contrazione di debito con mutuo bancario per 110.000,00 euro per lavoro di manutenzione straordinaria già autorizzati ad aprile 2024 [26/24]. I Consultori e i Consiglieri non hanno nulla in contrario, ai sensi dell'art. 47b delle Norme diocesane.

Cuneo – Parrocchia della Natività di Maria Santissima in Spinetta: [41/24] primo lotto manutenzione straordinaria di decorazioni interne della chiesa parrocchiale per 141.000,00. La spesa è interamente coperta con risorse proprie. I Consultori e i Consiglieri non hanno nulla in contrario, ai sensi dell'art. 47b delle Norme diocesane.

Le riunioni ordinarie successive saranno nelle seguenti date: per il Collegio dei consultori alle ore 9.30 dei giorni venerdì 25 ottobre 2024, venerdì 17 gennaio 2025 e venerdì 4 aprile 2025; per il Consiglio diocesano per gli affari economici alle ore 17 dei giorni martedì 29 ottobre 2024, martedì 21 gennaio 2025 e martedì 8 aprile 2025. Inoltre, il Collegio e il Consiglio saranno convocati in seduta congiunta venerdì 30 maggio 2025 alle ore 15.

La riunione si conclude alle ore 17.30. Il verbale viene redatto dal Cancelliere vescovile che ne invia copia ai superiori e ai consiglieri e può produrne copia autentica a chi ne fa legittimamente richiesta. Superiori e consiglieri potranno esprimere osservazioni sul verbale nella successiva riunione.



Cancelliere vescovile